

ART.1 - COSTITUZIONE

L'Associazione denominata "GIALUMA", non persegue scopo di lucro, è apartitica, non ammette discriminazioni di etnia, di sesso, di nazionalità e di religione e si riconosce nelle caratteristiche degli organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS).

ART.2 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.3 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Lanuvio, Via Piastrarelle n.28, con possibilità di aprire altre sedi periferiche sia in Italia che all'estero.

ART.4 - SCOPI E FINALITA'

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, iniziative relative alla lotta al sottosviluppo e alla fame nel mondo, fondando le sue motivazioni sui valori della solidarietà umana e della difesa dei diritti dell'uomo. In coerenza con tale finalità, l'Associazione si propone di attivare iniziative, nei settori:

- 1) Valorizzazione delle capacità delle popolazioni locali ad intraprendere iniziative tese all'autodeterminazione e allo sviluppo produttivo.
- 2) Assistenza all'infanzia, per creare le condizioni di migliori prospettive di vita, perché siano affermati i più elementari diritti alla salute, alla scuola e alla formazione professionale dei minori e dei giovani in generale.
- 3) Educazione sanitaria e lotta contro le malattie trasmissibili, igiene e risanamento ambientale, igiene e sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare e sue connessioni con lo sviluppo rurale, zootecnico e veterinario, ecc.
- 4) Stringere e mantenere rapporti a livello nazionale ed internazionale con organizzazioni simili, promuovendo incontri e collaborazioni, nonché ogni altra iniziativa connessa con lo sviluppo dei popoli, la lotta alla fame nel mondo e la difesa dei diritti umani, la progettazione e la realizzazione di progetti di intervento sia a carattere assistenziale che tesi propriamente allo sviluppo.
- 5) Elaborare e gestire nei Paesi in via di sviluppo progetti di cooperazione internazionale sia autonomamente che in collaborazione con Organizzazioni non Governative ed altri enti pubblici e privati, nel rispetto degli scopi statutari, avvalendosi di esperti, cooperanti e volontari.

6) Produzione e diffusione di materiale di comunicazione visivo, audiovisivo inerente gli scopi istituzionali. Tale materiale sarà utilizzato nell'ambito di iniziative sulle problematiche relative ai Paesi in via di sviluppo, ai flussi migratori, alla tematica dell'accoglienza, alla difesa delle diversità, per il rispetto della interculturalità.

7) Elaborare e gestire programmi di informazione e di educazione allo sviluppo riguardanti gli argomenti oggetto delle finalità istituzionali, mettendo a disposizione la competenza della Associazione su temi specifici anche su richiesta di Istituzioni pubbliche e private nazionali ed internazionali, con particolare attenzione alle istituzioni scolastiche.

8) Promuovere e progettare iniziative di formazione e di aggiornamento su tutte le tematiche oggetto dell'attività dell'Associazione rivolte ai propri collaboratori, cooperanti e volontari che ne facciano richiesta, nonché al mondo della scuola e del lavoro.

9) Avviare iniziative di formazione nei paesi in via di sviluppo allo scopo di potenziare e costruire capacità autonome di iniziativa nei vari settori delle comunità locali.

10) Costituire banche dati, raccolte bibliografiche e mostre con i materiali raccolti e prodotti direttamente, destinati alla fruizione del mondo della scuola e dell'associazionismo sociale.

11) L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4.12.97 nr. 460, art.10, lettera "c" e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.5 - SOCI

Hanno la qualifica di Soci della Associazione GIALUMA tutte le persone fisiche e le Istituzioni pubbliche e private la cui domanda di ammissione presentata al Consiglio di Amministrazione, venga accettata dall'Assemblea dei Soci e che, all'atto della loro ammissione, verseranno la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio ed approvata dall'Assemblea.

I soci che, alla data del 31 Ottobre di ciascun anno, non abbiano presentato eventuale dimissione saranno considerati associati anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione. La qualifica di socio decade per decesso, dimissioni e per incompatibilità derivante dallo svolgimento di attività in contrasto con gli scopi associativi o per morosità; la morosità sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione e la incompatibilità dall'Assemblea dei Soci. Non è elemento di incompatibilità il ricoprire rapporti di lavoro continuativo o saltuario con l'Associazione stessa.

L'Associazione, oltre che dai Soci fondatori e da quelli che ne hanno fatto richiesta, può prevedere anche Soci Onorari dei quali il Consiglio proponga la nomina in Assemblea, in considerazione di particolari meriti connessi con gli scopi dell'Associazione.

I Soci onorari sono esonerati dal pagamento annuale della quota associativa.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, e a recedere dall'appartenenza all'associazione. I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea. L'adesione all'Associazione per ogni categoria di associato è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, come impone la lettera "h" dell'art.10 D.Lgs. n.460/97.

ART.6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea dei Soci;

Il Consiglio di Amministrazione;

Revisori dei conti.

ART.7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

I Soci vengono convocati in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione dei bilanci, mediante convocazione da inviarsi con raccomandata anche a mano, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, agli associati in regola con il pagamento delle quote. I Soci possono farsi rappresentare da altri soci tramite delega scritta in numero non superiore a 3 (tre), salvo che per l'approvazione dei Bilanci e le nomine e le deliberazioni in merito a responsabilità di soci. Delle riunioni viene redatto verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori per le nomine. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'Art.21 del Codice Civile, I comma. L'Assemblea delibera sulle ammissioni e dimissioni dei soci, sull'approvazione e modificazione dello statuto e dei regolamenti e su tutto quanto le è demandato per legge e secondo lo Statuto.

In particolare, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sui componenti del Collegio dei Revisori (composto di 3 membri), sul bilancio preventivo e consuntivo annuali o pluriennali ed inoltre sulle misure finanziarie annuali fra le quali anche l'ammontare della quota associativa. L'Assemblea delibera su tutta la materia oggetto della attività della Associazione inserita nell'Ordine del giorno sottoscritto dal Consiglio di Amministrazione e dal suo Presidente.

ART.8 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di quattro anni rinnovabili; in caso di dimissioni o impedimento di uno o più consiglieri, il Consiglio surrogherà una sostituzione provvisoria con successiva ratifica alla prima Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne venga fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti, e comunque almeno tre volte l'anno in ordine ai bilanci preventivi, consuntivi ed alla quota associativa. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua vece dal Vice Presidente o dal più anziano dei suoi componenti. Delle riunioni viene redatto un verbale su apposito libro che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di turno. Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, senza alcuna limitazione; procede alla nomina di incarichi ed alle eventuali assunzioni ed alle decisioni in ordine agli aspetti economici, retributivi e finanziari del funzionamento della Associazione ivi comprese le norme di regolamento interno. Il Consiglio può attribuire poteri propri al Presidente, al Vice Presidente, ad altri Soci anche non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi i rapporti con gli Istituti creditizi e gli Enti Finanziatori, salvo ratificare le relative decisioni ed azioni alla prima

riunione successiva del Consiglio di Amministrazione. Anche dipendenti e collaboratori dell'Associazione possono far parte del Consiglio di Amministrazione.

ART.9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente rappresenta legalmente l'Associazione verso i terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica successiva alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

ART.10 - II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea nomina tre revisori dei conti, di cui uno è il Presidente, che restano in carica due anni. I revisori dei conti parteciperanno alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità e redigeranno una relazione ai bilanci annuali e potranno accertare la consistenza di cassa e dei valori procedendo ad atti ispettivi e di controllo anche individuali.

ART.11 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio potrà avvalersi di un Comitato Scientifico composto da consulenti qualificati secondo le diverse tipologie di attività per le quali l'Associazione si riconosce nelle proprie finalità istituzionali. Questo avrà la responsabilità di collaborare all'individuazione delle strategie scientifiche e operative della Associazione. Nel suo interno esprimerà un suo rappresentante che potrà rispondere ed essere chiamato a partecipare al Consiglio di Amministrazione ed alla Assemblea associativa.

ART.12 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutti gli incarichi previsti per gli organi associativi ricompresi nel presente statuto, al di fuori delle attività lavorative e professionali direttamente previste per la realizzazione di programmi e progetti, sono gratuiti.

ART.13 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: quote e contributi versati da soci e da sostenitori e da ogni altro bene immobile e mobile acquisito ed inventariato dall'Associazione.

ART.14 - ENTRATE

Le entrate della Associazione sono costituite da: quote dei soci, sovvenzioni e contributi, proventi da attività svolte dalla Associazione, finanziamenti di Organismi nazionali ed internazionali pubblici e privati, da campagne ed iniziative finalizzate alla raccolta di fondi, ecc.

ART.15 - BILANCIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il primo si chiude il 31 Dicembre 2005.

Entro il 31 Marzo dell'anno successivo, il Consiglio di Amministrazione predisporrà il bilancio consuntivo e preventivo relativo all'esercizio successivo, affinché venga poi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Durante la vita dell'associazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura, come impone la lettera "d" dell'art.10 D.Lgs. n.460/97.

L'associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, come impone la lettera "e" dell'art.10 D.Lgs. n.460/97.

ART.16 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dalla Assemblea in seduta straordinaria, la quale provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà anche in ordine alla devoluzione del patrimonio. In nessun caso l'attivo potrà essere ripartito fra i soci della Associazione disciolta.

L'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 nr. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come impone la lettera "f" dell'art.10 D.Lgs. n.460/97.

ART.17 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali, interne alla Associazione stessa saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi in Assemblea, che giudicheranno ex bono et equo, senza formalità di procedura, ed il loro lodo sarà inappellabile.

ART.18 - DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Organizzazione non lucrativa di attività sociale" o dell'acronimo "ONLUS", come impone la lettera "i" dell'art.10 D.Lgs. n.460/97.

ART.19 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.